via Prospero Alpino, 20 – 00154 ROMA
Indirizzo Internet: www.usacliroma.it
tel. 06.5780079/06.95948975 fax: 06.5780103
email: calcio@usacliroma.it

# COMMISSIONE DISCIPLINARE

## STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

# Comunicato Ufficiale n.9 del 9 maggio 2025

## DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

### DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)

**ASD REAL GROTTAFERRATA** - avverso squalifica fino al 31/12/2025 al calciatore Brunetti Fabio, fino al 30/11/2025 al calciatore Mudadu Gianluca e fino al 31/10/2025 al calciatore Ciccomartini Matteo. Gara: Dinamo Tru.Co.Bra. - Real Grottaferrata del 15 aprile 2025. Comunicato Ufficiale n.24 del 19 aprile 2025. Procedimento 9/A.

La ricorrente ha inoltrato appello avverso le sanzioni in epigrafe ritenute eccessive in relazione a quanto effettivamente accaduto, dettagliando una versione di parte sullo svolgimento dei reati contestati ai propri tesserati e sottolineando come la descrizione dei fatti resa dall'Arbitro è stata quanto meno esagerata e comunque non del tutto veritiera.
Sostiene ancora che le riprese televisive confermano quanto sostenuto e ne chiede la visione come mezzo di prova. Conclude, pertanto, invitando questa Commissione Disciplinare a valutare la "sproporzione" della pena comminata dal Giudice Sportivo.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, osserva:
le risultanze degli atti di gara, attinenti alla individuazione dei soggetti rei delle censurate condotte in danno del Direttore di gara e degli Assistenti Arbitrali, sono inequivoche, non presentano ipotesi di dubbio alcuno, sia dal punto soggettivo che oggettivo del caso in esame e quindi la richiesta di assumere a prova le riprese televisive, oltre alle restrizioni che riguardano proprio la "prova televisiva", non può trovare applicazione stante l'accertata individuazione dei soggetti che non sono diversi dagli autori delle infrazioni.
Nel merito, per quanto al calciatore Brunetti Fabio non può essere posto in dubbio il suo deprecabile atteggiamento nei confronti dell'Arbitro, al quale rivolgeva frasi offensive, volgari e minacciose, culminato, a fine gara, con una spinta che lo faceva indietreggiare di qualche metro;
Relativamente al calciatore Mudadu Gianluca deve essere censurata con fermezza l'azione compiuta nei confronti di un Assistente Arbitrale, riportata in maniera esaustiva sul proprio supplemento di rapporto, consistita, a fine gara, nell'averlo ripetutamente spintonato, dopo avere assunto contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso;

Per quanto, infine, al calciatore Ciccomartini Matteo appare inequivocabile il deplorevole comportamento assunto nei confronti dell'arbitro che, a fine gara, veniva fatto oggetto di insulti e di uno spintone che gli faceva perdere l'equilibrio, pur senza farlo cadere.
Tuttavia, le condotte attuate dai calciatori in questione seppur gravi e censurabili non hanno provocato alcun danno fisico all'Arbitro e all'Assistente Arbitrale e che non vi è stata prosecuzione di tali scomposti e inaccettabili comportamenti, rimasti comunque contenuti nel breve tempo intercorso tra il termine della gara e il rientro negli spogliatoi.
Ciò persuade questo Collegio Giudicante a riformare i provvedimenti statuiti dal Giudice di 1° esame, come in dispositivo.
P.Q.M.
**DELIBERA**
Di determinare a tutto il 15 novembre 2025 la squalifica a carico del calciatore Brunetti Fabio, a tutto il 30 ottobre 2025 la squalifica a carico del calciatore Mudadu Gianluca e a tutto il 30 settembre 2025 quella a carico del calciatore Ciccomartini Matteo tutti della società Real Grottaferrata;
Per l'effetto, si dispone la restituzione della tassa reclamo, già versata, stante il parziale accoglimento dello stesso.

**Pubblicato in Roma il 09/05/2025**

**LA COMMISSIONE DISCIPLINARE**